

Allegato "B" all'atto in data 24 marzo 2026.
Rep. n.10756/8745

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASILO INFANTILE SAN GIUSEPPE DI GASSINO TORINESE -
ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. L'asilo infantile "San Giuseppe" di Gassino Torinese venne istituito con R.D. del 16 febbraio 1879 sotto la denominazione "Asilo Infantile di Gassino".

Per effetto della legge 17 luglio 1890 n. 6972, l'Ente ha assunto la qualifica di Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza.

La Giunta Regionale del Piemonte con verbale n. 263 dell'adunanza 9 maggio 1994 ha deliberato il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. In considerazione di quanto sopra riportato l'Ente è iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche private del Piemonte con numero di registro 123/1303.

Il Ministero della Pubblica Istruzione con decreto 28 febbraio 2001 ha riconosciuto l'asilo come scuola paritaria ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000.

2. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS"), un'associazione senza scopo di lucro denominata "ASILO INFANTILE SAN GIUSEPPE DI GASSINO TORINESE - ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata, "Asilo San Giuseppe – ETS" (in seguito denominata "l'Associazione").

2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (in seguito denominato "lo Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (in seguito denominata "la Normativa Applicabile").

3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e alla attività dell'Associazione.

Art. 2 - SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede in Comune di Gassino Torinese (TO). L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

2. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica dello Statuto.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione, ispirandosi ai principi morali e pedagogici della tradizione della Chiesa cattolica e del suo magistero, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione ponendosi come risposta al diritto di educazione e cura dei bambini di ambo i sessi in età prescolare, assicurando un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative.

La scuola e i servizi socioeducativi, alla luce dell'ispirazione cristiana che connota l'identità dell'Associazione, si fondano su una proposta educativa integrale del bambino, nel rispetto della sua unicità e in collaborazione con

la famiglia, primo soggetto responsabile del compito educativo.

In particolare, la scuola dell'infanzia concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo morale, religioso e sociale dei bambini/bambine e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la sua continuità educativa con il complesso dei servizi dell'infanzia e con la scuola primaria.

Apposito regolamento, redatto dal Consiglio Direttivo, stabilisce le norme, le modalità e i requisiti per l'iscrizione e la frequenza alla scuola per l'infanzia, tenendo conto che sono accolti bambini di entrambi i sessi, con espresso divieto di ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento e nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini disabili, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme del settore.

2. Per il perseguimento di dette finalità l'Associazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale e di promozione sociale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse, anche commerciali, nei limiti di cui all'art. 6 CTS. Essa potrà inoltre reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS e s.m.i.. nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla Normativa Applicabile e, in particolare, dei limiti di cui all'art. 6 CTS.

Art. 4 - ASSOCIATI

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

2. La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa soltanto per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato.

3. Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. Essi hanno in particolare il diritto e il dovere di essere interpellati in merito alle questioni di rilievo che riguardano la vita e il funzionamento dell'Associazione al fine di attuare nel modo migliore i suoi scopi.

4. La qualità di associato non è trasmissibile.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

2. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e le persone giuridiche che, condividendo le finalità dell'Ente, ne sostengono l'attività moralmente e con il loro supporto economico.

La domanda di ammissione all'Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, con esplicita adesione all'identità e alle finalità dell'Associazione di cui all'art. 3 dello Statuto, e di rispettare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Nel caso di persona giuridica, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante.

4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. L'ammissione ad associato avviene senza discriminazione di alcuna natura e senza limitazioni poste con riferimento alle condizioni economiche.

5. Il soggetto che ha presentato la domanda di adesione assume la qualità di associato dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della sua domanda da parte del Consiglio Direttivo.

6. Se entro tale termine il Consiglio Direttivo non fa alcuna comunicazione al soggetto che ha presentato la domanda di ammissione, la domanda si intende accettata.

7. La validità della qualifica di associato, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

8. Le decisioni del Consiglio Direttivo che respingono le domande di adesione devono essere adeguatamente motivate.

9. L'assemblea degli associati può attribuire, su proposta del Consiglio Direttivo, la qualifica di "Associato Onorario" a:

- persone che si sono distinte per particolari meriti o per atti straordinari di munificenza nei confronti dell'Associazione;

- persone che si sono distinte in opere religiose-assistenziali-educative.

La Confraternita dello Spirito Santo di Gassino Torinese e la Società San Vincenzo de Paoli - Federazione Nazionale Italiana ODV, possono designare ciascuna un associato "di diritto". I suddetti enti dovranno comunicare il nominativo della persona designata al Presidente del Consiglio Direttivo e versare la relativa quota associativa. Tali associati saranno ammessi "di diritto", in deroga alla procedura di ammissione prevista nel presente articolo.

Art. 6 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno diritto di partecipazione alle attività delle strutture dell'Associazione. Ogni associato, purché iscritto nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa.

2. Gli associati hanno diritto ad essere rappresentati in seno al Consiglio Direttivo.

3. Gli associati possono esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro degli associati, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o mediante PEC con un preavviso minimo di 15

(quindici) giorni. **Art. 7 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

1. Gli associati sono tenuti:

= all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi,

= a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo e nei termini dallo stesso individuati;

= a tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Associazione e che non crei pregiudizi all'Ente stesso o alla sua attività e di non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;

= a collaborare con gli organi associativi, impegnandosi nell'interesse comune a contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e dei suoi programmi e attività.

2. Le scadenze, le modalità e l'importo dei contributi sono determinati dal Consiglio Direttivo annualmente.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte o estinzione nel caso di associati persone giuridiche.

2. Ciascun associato dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla scadenza dell'esercizio in corso, purché ne sia stata fatta comunicazione almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dell'esercizio.

3. Il mancato pagamento della quota associativa entro 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi. La decisione di esclusione deve essere motivata e comunicata all'associato mediante lettera raccomandata o tramite PEC. Dal giorno di ricevimento della comunicazione di esclusione, i diritti dell'associato di partecipazione all'organizzazione e alle attività dell'Assemblea sono sospesi. L'associato escluso perde definitivamente la qualità di associato decorsi 6 (sei) mesi da tale comunicazione. Entro tale termine, l'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria.

5. L'associato è dichiarato decaduto a seguito di provvedimento di

interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa. L'associato decade altresì se non ha provveduto a versare la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

6. L'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione o decadenza per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o via PEC.

7. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la decadenza, ma non in caso di esclusione.

8. Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

9. Il recesso, l'esclusione, la decadenza dell'associato determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione. L'associato receduto, escluso o decaduto rimane tenuto agli obblighi originatisi in capo a lui prima dello scioglimento del rapporto associativo.

Art. 9 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

A costituire il patrimonio dell'Associazione concorre inoltre ogni bene mobile ed immobile che divenga di proprietà dell'Associazione in forza di legati e donazioni di Enti o di privati o di acquisto e che sia destinato dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche;
- quote di compartecipazione ai costi o corrispettivi specifici derivanti dall'esercizio delle proprietà attività istituzionali di interesse generale di cui al precedente art. 3;
- rette e corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;
- contributi e apporti erogati dalle Amministrazioni pubbliche alle scuole paritarie;
- i contributi riconosciuti dalle Amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento, convenzionamento o coprogettazione;
- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata ammessa nel rispetto dei limiti di non commercialità stabilite dall'art. 79 del CTS.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Il patrimonio dell'Associazione è inoltre comprensivo dei contributi dei soci e di eventuali ricavi e rendite del suo patrimonio.

5. Dette entrate, comunque denominate, devono essere in ogni caso utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

7. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del terzo settore aventi analoghe finalità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il giorno 1 (uno) luglio e termina il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. Il bilancio di esercizio è depositato presso il Registro unico del terzo settore.

3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 CTS e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

6. L'Associazione potrà redigere il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto per cassa nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria.

Art. 13 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo

rappresentativo degli associati dell'Associazione che la costituiscono.

2. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

6. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può avere più di tre deleghe.

7. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni associato in Assemblea a distanza, in audio-video conferenza, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno.

8. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso da portare a conoscenza degli associati con comunicazione scritta ovvero a mezzo di posta elettronica con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione.

9. La convocazione è inviata almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In caso di convocazione d'urgenza, l'avviso dovrà essere recapitato almeno

24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, sempre con le modalità di cui sopra.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dalla persona che l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, quale presidente d'Assemblea.

10. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 14 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea degli associati ha i seguenti compiti:

- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- c) approva i regolamenti interni;
- d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di sette.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica; sono rieleggibili.

Art. 16 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è così formato:

= un membro è nominato dal Parroco pro tempore della Comunità Ecclesiale di cui la Scuola fa parte, quale garante integrale dell'articolo 3 di questo statuto, anche nella persona di se stesso,

= un membro nominato dal Sindaco del Comune di Gassino Torinese, anche nella persona di se stesso;

= gli altri membri sono eletti dall'Assemblea degli associati e sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo di nomina assembleare decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Se per dimissioni o decadenza viene a mancare il consigliere designato dal Parroco pro tempore della Comunità Ecclesiale di cui la Scuola fa parte o dal Sindaco del Comune di Gassino Torinese, il Presidente deve senza indugio richiedere che sia effettuata una nuova designazione.

Nel caso in cui il Parroco pro tempore o il Sindaco non provvedano alla designazione entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, l'Assemblea dei associati provvederà direttamente all'elezione.

Il nuovo consigliere resta in carica fino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea degli associati perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante raccomandata o posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo, ove nominato, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, ove nominato.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente, o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi congiunti o distanti audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio-video collegato si predisponga il foglio delle

presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri il suo Presidente (e il Vice Presidente).

2. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea degli associati. In particolare, il Consiglio Direttivo adempie ai seguenti compiti:

a) assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal CCNL di categoria e dal regolamento organico del personale;

b) nomina il direttore scolastico, ove si ritenga di prevederlo, il coordinatore didattico, gli insegnanti della scuola, nonché i coordinatori dei servizi e delle attività di interesse generale avviate;

c) delibera le convenzioni con gli Enti pubblici e privati;

d) predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;

e) dà esecuzione alle delibere assembleari;

f) formalizza gli atti per la gestione dell'Associazione;

g) predispone gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

i) delibera in merito all'adesione di un nuovo associato e cura la tenuta e l'aggiornamento del libro degli associati;

l) individua le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;

m) delibera l'esclusione degli associati e recepisce con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun associato;

n) determina la quota associativa annuale;

o) elabora il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio;

p) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

q) vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordina le stesse.

Art. 19 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

3. Ha i seguenti compiti e poteri:

a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

b) convocare l'Assemblea degli associati;

c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente, in mancanza del Presidente, costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea degli associati provvede a nominare l'Organo di Controllo al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.

L'Organo di Controllo è costituito da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori, composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali l'organo medesimo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione della carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante raccomandata o posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua

assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi congiunti o distanti audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio-video collegato si predisponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo, all'atto della nomina, valutano se la misura del compenso proposto è idonea a remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno con i quali devono svolgere l'incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta.

Art. 21 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'organo di controllo.

Art. 22 - VOLONTARI

1. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell'Associazione. Al volontario

possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Collegio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione, purchè non superino l'importo stabilito dalla legge.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'Associazione, se si avvale di volontari, provvede ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 24 - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'Associazione svolge l'attività educativa e didattica di cui all'art. 3 dello Statuto, e in particolare la scuola dell'infanzia, in modo autonomo e in regime di parità scolastica, partecipando, ai sensi della Legge n. 62/2000, al Sistema Nazionale di Istruzione, con i conseguenti rapporti con le pubbliche amministrazioni previste dall'ordinamento, compreso il sistema delle convenzioni per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 25 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Visto per l'inserzione.

Torino, lì ventiquattro marzo duemilaventisei.

In originale firmato:

FASSINO CARLO

ELENA SIMONCELLI - NOTAIO

=====